

Partite Iva, i controlli da novembre

Il fisco potrà chiedere una garanzia per gli acquisti intraUe

Scatteranno da novembre le disposizioni sul monitoraggio delle nuove partite Iva introdotte dalla manovra prodi, che dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione non prevedono nessuna inibitoria al rilascio del numero identificativo. Pertanto l'attribuzione della partita Iva ai soggetti che ne faranno richiesta presentando la dichiarazione di inizio attività (attraverso uno qualsiasi dei canali previsti: uffici finanziari, registro delle imprese, intermediari abilitati) resta un fatto automatico. L'amministrazione potrà chiedere una garanzia triennale di almeno 50 mila euro ai neo-contribuenti che intendono effettuare acquisti intracomunitari.

Le modifiche all'art. 35 del dpr 633/72

Il comma 18 dell'articolo 37, a fini di contrasto delle frodi, ha integrato l'articolo 35 del decreto del presidente della repubblica n. 633/72, concernente le dichiarazioni Iva anagrafiche, in particolare quella di inizio dell'attività a seguito della quale l'Agenzia delle entrate attribuisce il numero di partita Iva, che comporta riconoscimento dello status di soggetto passivo dell'imposta.

L'originaria versione del decreto prevedeva che, a decorrere dal 1° settembre, l'attribuzione del numero di partita Iva fosse subordinata all'esecuzione di riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio, nonché all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività. Il provvedimento prevedeva, inoltre, che l'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento, individuasse le tipologie di contribuenti ai quali la partita Iva sarebbe stata rilasciata subordinatamente al rilascio di polizza fidejussoria o di fideiussione bancaria, nonché modalità per l'attribuzione di un numero di partita Iva provvisorio, utilizzabile esclusivamente per acquistare beni e servizi, esclusi gli acquisti intracomunitari. Molto opportunamente, la legge di conversione ha temperato l'eccessivo rigore del decreto, che avrebbe rischiato di intralciare, in ultima analisi, il libero esercizio dell'impresa. Nella versione definitiva è anzitutto caduta la subordinazione del rilascio della partita Iva all'esecuzione dei riscontri automatizzati e dell'eventuale accesso in sede, fermo restando che la richiesta del numero 'determina' tali riscontri e controlli. Resta così impregiudicato l'ottenimento della partita Iva presentando la dichiarazione di inizio attività attraverso i ricordati canali alternativi. In secondo luogo, è stato stabilito che l'obbligo di garanzia potrà essere imposto, a determinate tipologie di contribuenti da individuare con apposito provvedimento, non come condizione per ottenere il rilascio del numero di partita Iva, ma per poter effettuare acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, dl n. 331/93. Un obbligo circoscritto, pertanto, soggettivamente e oggettivamente, in relazione a una delle categorie di operazioni, gli acquisti intracomunitari, presupposto delle frodi carosello. Come già osservato, la Corte di giustizia dell'Ue, con la recente sentenza emessa l'11 maggio scorso, ha ritenuto compatibile con la normativa comunitaria la disposizione dello stato membro che imponga al soggetto passivo solidalmente responsabile di costituire una garanzia per il versamento dell'Iva.

Tornando alle nuove disposizioni, l'importo della fideiussione, di validità triennale, dovrà essere rapportato al volume d'affari, ma comunque non potrà essere inferiore a 50 mila euro. Infine è stata cancellata la previsione del numero provvisorio ed è stata ridefinita al 1° novembre la data a partire dalla quale si applicano le nuove disposizioni.